

CAMERA DEI DEPUTATI N. 669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCO MARIA, RICCIO PIETRO, VECCHIARELLI, BOTTARI, LA LOGGIA, CASTELLI, CATTANEO PETRINI GIANINA, CATTANEI, CARENINI, POSTAL, FRAU, CASTELLUCCI, ORSINI, VILLA, AZZARO, SBOARINA, PRANDINI, VINCENZI, PANDOLFI, FIORET, PISANU, MIOTTI CARLI AMALIA, MARTINI MARIA ELETTA, CARTA, ZAMBERLETTI

Presentata il 2 agosto 1972

Modifiche alla legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente la legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuati per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti per eventi bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'immediato dopoguerra, quando alle difficoltà materiali nelle quali si dibatteva la popolazione italiana si aggiungeva l'ansia della ripresa, cominciarono a pullulare le imprese edilizie, che accanto a quelle più solide e tradizionali del settore, operanti per i lavori pubblici o nelle grandi città, diedero un notevole contributo alla ricostruzione dell'Italia.

I provvedimenti di intervento pubblico per la ricostruzione comportavano disbrigo di pratiche, passaggi, tempi e norme burocratici che non sempre furono osservati dai beneficiari, col risultato che non tutti i lavori di ricostruzione risultarono conformi alle norme di legge; talché il legislatore, riconoscendo realisticamente l'esigenza di porre in sanatoria tutta la vicenda, maturò la legge 17 dicembre 1957, n. 1238, dalla quale vennero esclusi i casi di concessione conseguenza di reato.

Nella predisposizione del provvedimento non poteva emergere il caso di utenti ai quali fu in seguito contestata la irregolarità della concessione, perché ottenuta per reato di terzi.

Accadde, infatti, a molti titolari di abitazione sinistrata, che firmassero deleghe a piccoli (o grossi) impresari edili, per la ricostruzione degli stabili danneggiati e per la riscossione delle somme riconosciute dagli uffici del tesoro per i danni di guerra, e convalidate dagli uffici del genio civile.

In questo contesto si inquadra la vicenda di alcuni centri della Sardegna, e specificamente il comune di San Vero Milis, dove la quasi totalità dei cittadini affidò ad una impresa edile, con delega in bianco per l'accertamento e la riscossione, la ricostruzione delle abitazioni danneggiate.

L'impresa delegata, speculando sulla situazione, riscosse così somme non dovute; il tito-

lare dell'impresa subì pertanto azione giudiziaria, e venne condannato dalla magistratura.

A distanza di dieci anni dalla promulgazione della legge di sanatoria, il Ministero del tesoro — su sollecitazione dei lavori pubblici — ha promosso nei riguardi dei cittadini titolari degli edifici restaurati, azione di rivalsa per le somme illecitamente riscosse in loro nome e per delega dall'impresario a suo tempo condannato.

Premesso che i titolari degli stabili non ricevettero alcun beneficio oltre la semplice ricostruzione di povere case di ambiente rurale, e che comunque lo Stato pagò sempre a seguito di collaudo, effettuato da funzionari

della pubblica amministrazione, pare logico ai proponenti che sulla linea di sanatoria instaurata nel 1957 vengano ad inserirsi i casi di cittadini accusati indebitamente di reato.

In particolare, in tutti i casi per i quali il reale artefice del reato sia stato individuato e condannato, nulla dev'essere risarcito dal titolare dello stabile ricostruito.

Proponiamo pertanto di mantenere l'esclusione dalla sanatoria per le concessioni che siano conseguenza di reato del titolare del beneficio; ne conseguirà l'ammissione a sanatoria per tutti gli altri casi.

Per questa esigenza di giustizia riteniamo che il Parlamento vorrà sollecitamente approvare la nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituito dai seguenti:

« La sanatoria è esclusa nei casi nei quali la concessione sia conseguenza di reato del titolare del beneficio.

Lo Stato non potrà rivalersi nei confronti dei proprietari degli stabili per somme percepite da terzi, se non vi sia stato indebito arricchimento dei proprietari stessi ».